



Comune di Padova

REGOLAMENTO DI ACCESSO E
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23 maggio 2005

PARTE I – Disposizioni generali

Art. 1

Il Comune di Padova organizza il servizio c.d. “Soggiorni Anziani” che consiste in vacanze estive che si svolgono in località turistiche.

Le vacanze si caratterizzano quale momento di socializzazione rivolto alle persone anziane.

Possono partecipare ai soggiorni climatici i cittadini anziani residenti a Padova che posseggono i seguenti requisiti:

- a) autosufficienza psico – motoria
- b) aver compiuto 60 anni gli uomini e 55 anni le donne;
- c) essere in condizione non lavorativa.

L’Amministrazione può organizzare soggiorni climatici a favore di cittadini anziani non autosufficienti o con gravi problemi psico-fisici residenti a Padova in possesso degli altri requisiti di cui sopra b) e c), nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento salvo che per le spese dell’accompagnatore definite di volta in volta.

Lo status psico-fisico deve risultare da certificazione medica.

Art. 2

Gli anziani aventi i requisiti summenzionati chiedono di partecipare ai soggiorni compilando gli appositi moduli di domanda producendo la certificazione ISEE e tutti i documenti richiesti pena la non accettazione della stessa.

L’Amministrazione, secondo le disposizioni di legge, effettua dei controlli su quanto dichiarato nella documentazione presentata.

PARTE II – Modalità e criteri di accesso

Art. 3

Le persone ammesse ai soggiorni possono partecipare solamente ad un unico turno salvo che, qualora vi siano posti disponibili, la persona sostenga tutto il costo della retta nel qual caso può partecipare eccezionalmente ad un secondo turno per stagione estiva.

La partecipazione ai soggiorni termali comporta comunque il pagamento della quota intera.

L’anziano che chiede di pagare la quota intera è esonerato da presentare la certificazione ISEE.

Art. 4

Qualora il numero delle domande di partecipazione ai soggiorni risultasse superiore al numero dei posti disponibili, in relazione al budget annuale dell'Amministrazione, verranno utilizzati dei criteri, individuati quali indicatori oggettivi del disagio sociale, in quanto connessi ad alcuni fattori di rischio.

Ai fini, pertanto, di una classificazione delle domande si stabiliscono quali priorità nell'accesso le seguenti modalità di convivenza:

- a) da solo;
- b) in ambiente comunitario;
- c) con parenti;
- d) con coniuge;
- e) con figli;
- f) con coniuge e figli

Art. 5

Gli anziani potranno esprimere la preferenza rispetto ai singoli turni di soggiorno. Qualora le domande fossero superiori all'offerta, per singolo turno o località, si procederà secondo un ordine di convocazione individuale determinato con procedura computerizzata attraverso il metodo di estrazione casuale di lettera alfabetica, nel rispetto delle richieste degli anziani riguardo la compagnia, ferma comunque la possibilità per l'anziano di fruire di un soggiorno nella zona climatica richiesta (mare, lago, montagna, terme) nel periodo disponibile più vicino a quello richiesto.

Art. 6

Le persone partecipano ai soggiorni con una quota di compartecipazione calcolata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo una tabella approvata con deliberazione di Giunta Comunale.

La certificazione ISEE da allegare dovrà riferirsi ai redditi percepiti nell'anno precedente a quello cui si riferisce il soggiorno.

I contributi vengono erogati in relazione alle fasce ISEE che possono essere aggiornate periodicamente con apposito provvedimento della Giunta Comunale; con determina dirigenziale si provvede ad adeguare annualmente la quota individuale al tasso di inflazione programmato con arrotondamento all'unità superiore.

Qualora partecipino al soggiorno anziani autosufficienti inseriti in strutture residenziali del territorio si fa riferimento al reddito ISEE al netto della quota corrisposta dall'utente alla casa di riposo. Conseguentemente la retta dell'inserimento residenziale in struttura viene ridotta per la durata del soggiorno.

Vengono favorite, nell'ambito delle modalità di convivenza, individuate all'art. 4, le persone anziane che vivono da sole, per esse, pertanto, verrà applicata una riduzione del 10% sulla retta calcolata sulla base della tabella approvata con deliberazione di Giunta Comunale. La riduzione non si applica per la prima quota della tabella.

Art. 7

Il servizio sociale del Comune di Padova potrà proporre, per le situazioni seguite, eventuali motivate riduzioni con riferimento alla quota di compartecipazione a carico dei rispettivi utenti, (salvo la quota minima che e' inderogabile), fermo il calcolo dell'ISEE come valutazione obbligatoria per partecipare ai soggiorni.

Il servizio sociale del Comune potrà segnalare utenti in condizioni di disagio in deroga ai requisiti dell'età e della condizione lavorativa.

Art. 8

L'anziano pagherà la retta direttamente all'agenzia aggiudicataria del turno di soggiorno su bollettino di conto corrente postale prima della partenza, a totale o parziale copertura della spesa di soggiorno.

Su delega dei beneficiari l'Amministrazione Comunale provvederà al versamento dei contributi concessi direttamente alle agenzie aggiudicatarie dei turni di soggiorno.